



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO LAVORO
SETTORE 3 - LAVORO E POLITICHE ATTIVE**

Assunto il 26/02/2025

Numero Registro Dipartimento 232

=====

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2696 DEL 26/02/2025

Oggetto: APPROVAZIONE PROGETTO FORMAZIONE E LAVORO PER L'IMMISSIONE IN SERVIZIO DI AGENTI DI POLIZIA LOCALE FINANZIATO CON RISORSE DERIVANTI DA PROVENTI CONTRAVVENZIONALI EX ART.208 C.D.S. – “CITTA' SICURA”

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

Cod. Proposta 70659
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

Cod. Proposta 70659
Copia informatica conforme ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e s.m.

IL DIRIGENTE GENERALE

Premesso che

- L'articolo 3 della Legge 19 dicembre 1984, n. 863, che converte in legge il Decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, rappresenta un punto cruciale per la disciplina dei "Progetti Formazione e Lavoro" in Italia. Questa norma introduce misure a supporto dell'occupazione, puntando a favorire la formazione professionale dei lavoratori in un periodo di transizione economica. Nel tempo, la legge è stata modificata da vari provvedimenti legislativi successivi, con lo scopo di adattarla alle mutate necessità del mercato del lavoro e agli sviluppi economici.
- In particolare, la Legge 451/1994, all'art. 16, apporta modifiche rilevanti alla disciplina dei "Progetti di Formazione e Lavoro", specificando nuove modalità di attuazione e orientando meglio l'utilizzo di tali progetti. Questi strumenti sono stati concepiti per rispondere alle esigenze di reinserimento professionale, di aggiornamento delle competenze e di qualificazione dei lavoratori, con l'obiettivo di contrastare la disoccupazione e migliorare la competitività del mercato del lavoro.
- Le modifiche introdotte da questi provvedimenti legislativi hanno avuto un impatto importante sulle politiche attive del lavoro in Italia, spingendo verso una maggiore flessibilità e un miglior allineamento tra le esigenze del mercato e la preparazione professionale dei lavoratori.
- L'art. 16 della Legge 19 luglio 1994, n. 451, che converte in legge il Decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, ha apportato modifiche significative in materia di occupazione e fiscalizzazione degli oneri sociali. In particolare, il comma 8 di questo articolo interviene sull'art. 3, comma 3 della Legge 863/1984, che riguarda i "Progetti Formazione e Lavoro". La modifica riguarda il procedimento di approvazione dei progetti da parte della Commissione Regionale per l'Impiego, stabilendo una specifica tempistica per l'intervento. La modifica testualmente recita: *"Nel caso in cui la delibera della Commissione Regionale per l'Impiego non sia intervenuta nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, provvede il direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione."*
- Questo intervento ha avuto lo scopo di velocizzare il processo di approvazione dei progetti di formazione e lavoro, evitando ritardi che potrebbero compromettere l'efficacia delle politiche occupazionali. In sostanza, se la Commissione Regionale non prende una decisione entro i 30 giorni dalla presentazione dei progetti, è il direttore dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione a intervenire direttamente, garantendo così che i progetti vengano comunque esaminati e attivati tempestivamente.
- Questa modifica ha cercato di rendere il processo amministrativo più efficiente e di ridurre i tempi di attesa per le imprese e i lavoratori, aumentando la rapidità con cui vengono attivati i programmi di formazione e supporto all'occupazione.

Considerato che

- il Decreto Legislativo 469/97 che ha trasferito funzioni e compiti alle Regioni ed agli altri Enti locali, sostituito dal D.Lgs 150/2015 Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183;
- la L.R. 19 febbraio 2001, n. 5 "Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469" che ha istituito la

Commissione Regionale Tripartita in sostituzione della Commissione Regionale per l'impiego;

- Legge regionale 28 giugno 2023, n. 25 Norme per il mercato del lavoro, le politiche attive e l'apprendimento permanente che ha abrogato la legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5 (Norme in materia di politiche del lavoro e di servizi per l'impiego in attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469).

Preso atto che:

La Legge regionale 28 giugno 2023, n. 25, che ha abrogato la Legge regionale 19 febbraio 2001, n. 5, ha anche disposto l'abrogazione della Commissione Tripartita Regionale. Questo significa che l'istituzione e le funzioni previste dalla Legge regionale n. 5 del 2001 per la Commissione Tripartita non sono più valide a seguito dell'introduzione della nuova normativa.

Tuttavia, qualora la Commissione Regionale Tripartita non possa operare o non possa esprimere le proprie decisioni per qualsiasi motivo, l'art. 16 della Legge 19 luglio 1994, n. 451 stabilisce che spetta a un altro organo provvedere.

Secondo la normativa prevista dall'art. 16 della Legge 451/94, il Dipartimento Lavoro, Settore Lavoro e Politiche Attive, in funzione dell'Ufficio Regionale del Lavoro e della Massima Occupazione, può intervenire per surrogare la Commissione Tripartita, adempiendo alle funzioni che quest'ultima sarebbe chiamata a svolgere. La funzione di surroga implica che, in mancanza di azione da parte della Commissione Regionale Tripartita, il Dipartimento o Settore competente si faccia carico della decisione o della gestione del procedimento, garantendo così che le attività amministrative e i provvedimenti necessari per l'attuazione dei progetti di formazione e lavoro proseguano senza interruzioni. Tutto ciò al fine di garantire che, in caso di impedimento o mancato funzionamento della Commissione Regionale Tripartita, le funzioni previste dalla legge possano essere comunque adempiute da un altro ente preposto, evitando blocchi o ritardi nel processo di attuazione delle politiche per l'occupazione.

Visti

- l'articolo 36, comma 2, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Testo Unico sul pubblico impiego) che disciplina le modalità di reclutamento del personale nelle amministrazioni pubbliche e l'utilizzo dei contratti a tempo determinato e stabilisce che tali contratti, inclusi i contratti di formazione e lavoro, devono essere utilizzati solo in presenza di esigenze temporanee e straordinarie e che non possono essere utilizzati per esigenze permanenti.
- l'art. 86 comma 9, del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 riguarda le modifiche alle norme sui contratti di formazione e lavoro che chiarisce mentre i contratti di formazione e lavoro possono essere utilizzati dalle amministrazioni pubbliche per finalità di formazione e inserimento professionale dei lavoratori, questa tipologia di contratto non è più applicabile nel contesto del settore privato.
- L'art. 35-quater del D.L. 113/2018 (legge n. 132/2018) finanzia il reclutamento e la formazione di nuovi agenti di polizia locale, in risposta a specifici fabbisogni legati alla sicurezza e all'ordine pubblico a livello locale. La norma consente l'utilizzo di risorse destinate a supportare il rafforzamento dei corpi di polizia locale attraverso l'immissione di nuovi agenti, finanziando progetti di formazione che garantiscano competenze adeguate e un ingresso professionale mirato.
- Si tratta di un'iniziativa che prevede percorsi di formazione per i nuovi agenti di polizia locale, preparandoli per le specifiche mansioni previste. Il progetto deve essere presentato e approvato da un organo competente, che può essere il Dirigente regionale o il responsabile dell'ufficio che ha la funzione di surroga, come indicato dalle normative precedenti (ad esempio in caso di inerzia della Commissione Regionale).
- Le risorse per questo progetto provengono specificamente da risorse derivanti da proventi contravvenzionali ex art. 208 C.D.S..

- il D.Lgs. 14 settembre 2015, n° 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n° 183 e ss.mm.

Visto e richiamato

- La Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123 “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 recante “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”;
- Legge regionale 4 settembre 2001, n. 19 recante “Norme sul procedimento amministrativo, la pubblicità degli atti ed il diritto di accesso”.
- Il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, "Codice in materia di protezione dei dati personali", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003 - Supplemento Ordinario n. 123;
- il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge del 5 maggio 2009, n. 42”;
- Il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”
- La Legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016), art. 1 comma 821;
- Il Decreto del Presidente della Repubblica del 3 ottobre 2008, n.196 recante “Disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione”;

Visti, inoltre:

- La Legge Regionale del 13 maggio 1996, n. 7 recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale” e s.m.i.;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2661 del 21.6.1999 recante “Adeguamento delle norme legislative e regolamenti in vigore per l’attuazione delle disposizioni recate dalla Legge Regionale n. 7 del 1996 e dal Decreto Legislativo del 3 febbraio 1993 n. 29 e successive integrazioni e modificazioni;
- Il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 354 del 21 giugno 1999, recante “Separazione dell’attività amministrativa d’indirizzo e di controllo da quella di gestione”;
- Il Decreto Legislativo n. 30 marzo 2001, n. 165 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- lo Statuto regionale;
- la Legge Regionale del 13 maggio 1996, n. 7, recante “Norme sull’ordinamento della struttura organizzativa della Giunta Regionale e sulla dirigenza regionale”;
- il D.P.G.R. del 24 giugno 1999, n. 354 del Presidente della Regione, recante “Separazione dell’attività di indirizzo e di controllo da quella di gestione”, modificato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 206 del 15 dicembre 2000;
- il D. Lgs. del 30 marzo 2001, n.165 e ss.mm.ii. - “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
- la Legge regionale 1° dicembre 2022, n. 42, recante "Riordino del sistema dei controlli interni e istituzione dell'Organismo regionale per i controlli di legalità", con la quale è stata

revisionata e sistematizzata la materia dei controlli interni, determinandone modalità, strumenti e procedure, con l'obiettivo di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa delle strutture in cui si articola la Giunta regionale;

- il Regolamento regionale n. 1 del 12 gennaio 2023 recante “Regolamento delle procedure di controllo interno in attuazione dell’articolo 4, comma 7 e dell’articolo 9 della legge regionale 1 dicembre 2022, n. 42 (Riordino del sistema di controlli interni e istituzione dell’Organismo regionale per i controlli di legalità)”;
- La DGR n. 536 del 19/10/2024 - Approvazione Piano dei controlli di regolarità amministrativa in fase successiva – Anno 2025 e la conseguente circolare prot. n. 765486 del 05/12/2024 del Segretariato Generale.
- La DGR n. 29 del 06/02/2024 che approva il PIAO 2024 – 2026, rimodulato con D.G.R. n. 444/2024.
- la Deliberazione di Giunta Regionale del 24 ottobre 2024, n. 572 recante “Misure per garantire la funzionalità della struttura organizzativa della Giunta Regionale – approvazione modifiche del regolamento Regionale n. 12/2022 e s.m.i.;
- Il D.P.G.R. n. 66 del 24/10/2024, con il quale è stato conferito, al Dott. Fortunato Varone, l’incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento “Lavoro”.
- Il D.D.G. 15300 del 29.10.2024, avente ad oggetto: ” D.G.R. 572 del 24/10/2024 Adempimenti Dipartimento Lavoro: conferimento incarichi di reggenza ai Dirigenti non apicali”
- Il D.D.G. 15354 del 30.10.2024, avente ad oggetto: DGR 572/2024-Regolamento Regionale n. 12/2022 e ss.mm.ii.. Ridefinizione del modello operativo del Dipartimento Lavoro”.
- Il D.D.G. 15412 del 31.10.2024, conseguente all’adozione del D.D.G. 15354 del 30.10.2024, contenente l’assegnazione delle Risorse Umane e Finanziarie ai Settori del Dipartimento Lavoro.

Tenuto conto che non essendo stato individuato un Responsabile del procedimento tale funzione è assunta dal Dirigente del Settore per come previsto dall’art. 4 della Legge Regionale n. 19 del 04 settembre 2001;

Considerato che

- il Corpo di Polizia Locale della Città di Palmi procede annualmente all’assunzione di Agenti di Polizia Locale a tempo pieno e determinato mediante progetti di Formazione e Lavoro, soprattutto nel periodo estivo e per far fronte ai picchi di lavoro stagionale, finanziata interamente dai proventi contravvenzionali ex art.208 C.d.S.;
- nel 2019 e nel 2023 l’utilizzo dei contratti di formazione e lavoro si è rivelato altamente innovativo e proficuo il ricorso al progetto di formazione e lavoro, nato al fine di agevolare l’inserimento professionale di giovani di età compresa tra i 18 ed i 32 anni mediante un’esperienza lavorativa che consentisse un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio nel quale sarebbero andati ad operare e che ha consentito di far assumere, a tempo indeterminato, non solo presso il Comune di Palmi promotore del progetto ma anche presso altri enti locali che da quella graduatoria hanno attinto, numerosi giovani facenti parte di quella selezione;
- quello della Polizia Locale è un ambito professionale di assoluto rilievo, nel quale occorre formare personale altamente professionale che sia in grado di fornire risposte immediate alla collettività in termini di sicurezza e di prevenzione. Non è un ambito lavorativo semplice, ma l’operatore di Polizia Locale, anche in virtù del rapporto di dipendenza funzionale con diverse Autorità (Sindaco, Prefetto in relazione alla qualifica di Pubblica Sicurezza, Procuratore della Repubblica in relazione alla qualifica di polizia giudiziaria), deve essere adeguatamente formato attraverso un percorso multidisciplinare che gli consenta di acquisire le competenze necessarie per fronteggiare ogni situazione e per fornire risposte immediate;

- il progetto formativo è orientato a formare un moderno operatore di polizia locale, addestrato a fronteggiare le problematiche di sicurezza urbana e stradale, a fornire utili risposte ai cittadini, a far fronte alle complesse attività di polizia giudiziaria, di tutela dell'ambiente;

Dato atto che

- il Comune di Palmi è legittimato a stipulare contratti di formazione e lavoro ai sensi dell'art.3 comma 4 lett.b) CCNL 14 settembre 2000 e art. 3 d.l. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984 e art.16 legge 451/1994, in quanto ha concluso un progetto di formazione e lavoro nell'anno 2023 e il 90% dei contratti stipulati sono stati convertiti a tempo indeterminato negli enti che hanno attinto alla graduatoria;
- l'art. 3 CCNL del 14 settembre 2000 EE.LL. comma 4 lett.b) "per agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio";
- le tipologie di contratti applicabili sono quelle rientranti nell'art. 16 comma 2 lettera b) della legge 451/1994 e art. 3 comma 4 lettera a) e b) CCNL 2000 comparto Regioni ed enti locali, ovvero "*contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo organizzativo*".
- La Delibera di Giunta n. 4 del 17 Gennaio 2025 è stata approvata la proposta prot. 01317 del 14.01.2025 a firma del Comandante della Polizia Locale e della Responsabile Area 9 avente ad oggetto "Proposta approvazione progetto formativo ex art.3 comma 4 lett.b) CCNL 14 settembre 2000 e art. 3 d.l. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984 e art.16 legge 451/1994" – Città Sicura" finalizzata all'assunzione di figure professionali di cat. C nel profilo di Agente di Polizia Locale, e stabilisce che il numero dei contratti e la durata degli stessi potranno variare in relazione alle specifiche esigenze dell'ente;
- L'iniziativa si inserisce nel contesto delle politiche di potenziamento della sicurezza urbana, utilizzando risorse destinate a migliorare l'efficienza e la capacità di risposta della polizia locale alle esigenze della comunità. I contratti di formazione e lavoro, infatti, consentono alle amministrazioni locali di inserire nuove figure professionali, offrendo loro una formazione sul campo, con l'obiettivo di contribuire al miglioramento della sicurezza nel territorio.
- Con nota protocollo 5177/2024 acquisita al prot. Siar n. 94881 del 13/02/2025 è stato trasmesso il rilascio del nulla osta progetto di formazione e lavoro ex art. 3 comma 4 lettera b) CCNL 14 settembre 2000 e art. 3 DL 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984 e art. 16 legge 451/1994 finalizzato all'assunzione di figure professionali di categoria C nel profilo di Agente di Polizia Locale.

Verificato che a seguito di istruttoria del dirigente competente del Settore il progetto di formazione – lavoro presentato dalla Città di Palmi per l'assunzione di agenti di polizia locale (cat. Giur. C – pos. Econ. C1 – CCNL "Funzioni Locali"), finanziato con risorse derivanti da proventi contravvenzionali ex art. 208 C.D.S., risulta conforme a quanto previsto dalle norme in materia;

Ritenuto

- Necessario il rilascio dell'approvazione da parte del Dipartimento Lavoro della Regione Calabria, il progetto potrà essere avviato, con l'assunzione di agenti di polizia locali e l'attuazione delle misure previste per il miglioramento della sicurezza urbana.

- opportuno approvare il progetto di formazione e lavoro presentato dalla Città di Palmi Comando di Polizia Municipale, finanziato con risorse derivanti da proventi contravvenzionali ex art. 208 C.D.S. in quanto conforme alla normativa in materia al fine di poter avviare il progetto da parte della “Città Sicura”, per l’assunzione di agenti di polizia locale (cat. Giur. C – pos. Econ. C1 – CCNL “Funzioni Locali” e l’attuazione delle misure previste per il miglioramento della sicurezza urbana.;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del Bilancio regionale;

Attestato che il presente atto è stato formulato su proposta del Dirigente del Settore/Responsabile del procedimento, che ne attesta la regolarità e la correttezza sotto il profilo istruttorio-procedimentale.

Ravvisato la propria competenza e attestata, sulla scorta dell’istruttoria effettuata, la regolarità amministrativa nonché la legittimità e correttezza del presente atto.

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto, di:

Approvare il progetto di formazione e lavoro presentato dalla Città di Palmi Comando di Polizia Municipale, finanziato con risorse derivanti da proventi contravvenzionali ex art. 208 C.D.S. in quanto conforme alla normativa in materia al fine di poter avviare il progetto da parte della “Città Sicura”, per l’assunzione di agenti di polizia locale (cat. Giur. C – pos. Econ. C1 – CCNL “Funzioni Locali” e l’attuazione delle misure previste per il miglioramento della sicurezza urbana

Trasmettere il presente Decreto alla Città di Pami

Dare atto che avverso il presente decreto è ammesso ricorso in sede giurisdizionale entro 60 giorni dalla notifica e, in alternativa al ricorso giurisdizionale, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla notifica dello stesso.

Provvedere

- alla pubblicazione sul sito istituzionale della Regione, ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n 11 nel rispetto del Regolamento UE 2016/679“;
- alla pubblicazione del provvedimento sul BURC ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11 e nel rispetto del Regolamento UE 2016/679;

Sottoscritta dal Dirigente

PONTORIERI CARMELO ELIO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente Generale

FORTUNATO VARONE

(con firma digitale)



COMUNE DI PALMI

Città Metropolitana di Reggio Calabria

Al Sindaco
Sede

Oggetto: Proposta approvazione progetto formativo ex art.3 comma 4 lett. b) CCNL 14 settembre 2000 e art. 3 d.l. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984 e art.16 legge 451/1994.-

--==oOo==--

1. Questo Comando procede annualmente all'assunzione di **agenti di Polizia Locale a tempo pieno e determinato**, soprattutto nel periodo estivo, finanziata interamente dai proventi contravvenzionali ex art.208 C.d.S., il più delle volte utilizzando graduatorie a tempo indeterminato per il medesimo profilo professionale esistenti presso altri enti locali, ai sensi dell'art.3 comma 61 della legge 350/2003. Nel 2019 e nel 2023 si è rivelato altamente innovativo e proficuo il ricorso al **progetto di formazione e lavoro**, nato al fine di agevolare l'inserimento professionale di giovani di età compresa tra i 18 ed i 32 anni mediante un'esperienza lavorativa che consentisse un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio nel quale sarebbero andati ad operare e che ha consentito di far assumere, a tempo indeterminato, non solo presso il Comune di Palmi promotore del progetto ma anche presso altri enti locali che a quella graduatoria hanno attinto, numerosi giovani facenti parte di quella selezione. Quello della Polizia Locale è un ambito professionale di assoluto rilievo, nel quale occorre formare personale altamente professionale che sia in grado di fornire risposte immediate alla collettività in termini di sicurezza e di prevenzione. Non è un ambito lavorativo semplice, ma l'operatore di Polizia Locale, anche in virtù del rapporto di dipendenza funzionale con diverse Autorità (Sindaco, Prefetto in relazione alla qualifica di Pubblica Sicurezza, Procuratore della Repubblica in relazione alla qualifica di polizia giudiziaria), deve essere adeguatamente formato attraverso un percorso multidisciplinare che gli consenta di acquisire le competenze necessarie per fronteggiare ogni situazione e per fornire risposte immediate.
2. Il progetto che oggi si propone ha ad oggetto pertanto la figura professionale sopra accennata:

TITOLO DELL'INIZIATIVA PROGETTUALE: "CITTA' SICURA"
SETTORE INTERESSATO: POLIZIA LOCALE – via Papa Giovanni XXIII caserma "D.Scolaro" – 89015 Palmi (RC)
RESPONSABILI DI RIFERIMENTO DEL PROGETTO: Magg.Francesco Managò, Comandante del Corpo di Polizia Locale Cap.Giuseppe Vilasi, Vice Comandante del Corpo di Polizia Locale Dott.ssa Angela Zerbo, Capo Area Personale
CONTATTI: protocollo.palmi@asmepec.it poliziamunicipalepalmi@asmepec.it comandante@poliziamunicipalepalmi.it a.zerbo@comunedipalmi.it 331/6605994 Magg.Managò 349/2306165 Cap.Vilasi

FIGURE PROFESSIONALI PER LE QUALI SI INTENDE IL PROGETTO DI FORMAZIONE E LAVORO:



- **Agente di Polizia Locale, cat.C**, economica C1 secondo il CCNL Regioni ed Enti Locali. Il trattamento economico è composto dalle seguenti voci: trattamento tabellare iniziale, indennità integrativa speciale, tredicesima mensilità, altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche della effettiva prestazione lavorativa, se ed in quanto dovute.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

art.3 CCNL del 14 settembre 2000 EE.LL. comma 4 lett.b) *“per agevolare l’inserimento professionale mediante un’esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto organizzativo e di servizio”;*

art.36 comma 2 del T.U. sul pubblico impiego D.Lgs 165/2001 prevede che *“Per rispondere ad esigenze di carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale le amministrazioni pubbliche possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell’impresa, nel rispetto delle procedure di reclutamento vigenti. Ferma restando la competenza delle amministrazioni in ordine alla individuazione delle necessità organizzative in coerenza con quanto stabilito dalle vigenti disposizioni di legge, i contratti collettivi nazionali provvedono a disciplinare la materia dei contratti di lavoro a tempo determinato, dei contratti di formazione e lavoro, degli altri rapporti formativi e della somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla di cui all’articolo 70 del decreto legislativo n. 276/2003, e successive modificazioni ed integrazioni, in applicazione di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, dall’articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, dall’articolo 16 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 per quanto riguarda la somministrazione di lavoro ed il lavoro accessorio di cui alla all’articolo 70 del medesimo decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché da ogni successiva modificazione o integrazione della relativa disciplina con riferimento alla individuazione dei contingenti di personale utilizzabile...”;*

art. 3 d.l. n. 726 del 1984, convertito in legge n. 863 del 1984;

art.16 legge 451/1994.

SCOPO DEL PROGETTO:

Il progetto formativo è orientato a formare un moderno operatore di polizia locale, addestrato a fronteggiare le problematiche di sicurezza urbana e stradale, a fornire utili risposte ai cittadini, a far fronte alle complesse attività di polizia giudiziaria, di tutela dell’ambiente.

I compiti della Polizia Locale sono molteplici e di differente natura. In particolare, la stessa si occupa, in via non esaustiva, di: 1) prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, programmazione di servizi di vigilanza e pattugliamenti del territorio sia urbano sia extra-urbano, compresa la cura e la gestione dei verbali, successiva alla loro redazione; 2) rilevazione degli incidenti stradali, che si concretizza nel compimento di tutti gli accertamenti tecnici, i rilievi, i successivi accertamenti necessari per la ricostruzione della dinamica dell’incidente – quali prove testimoniali, dichiarazioni delle parti, ecc. – l’accertamento di eventuali violazioni commesse dalla parti e di conseguenza l’invio, se necessario, degli atti all’autorità giudiziaria; 3) tutela e controllo sull’uso corretto delle strade in conformità di quanto previsto dal codice della strada; 4) vigilanza, prevenzione, accertamento e repressione degli illeciti amministrativi previsti da leggi e regolamenti statali, regionali, comunali; 5) funzioni di polizia giudiziaria, di propria iniziativa oppure operando alle dipendenze dell’autorità giudiziaria. Più precisamente svolge un’attività di accertamento e di ricerca del colpevole qualora vengano commessi dei reati oppure in caso di violazioni delle norme del codice penale; 6) funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza ponendo in essere attività volte alla tutela dell’ordine pubblico e della pubblica incolumità, limitatamente al territorio di propria competenza; 7) attività dirette ad assicurare un ordinato e pacifico

svolgimento della vita sociale e delle attività all'interno dei centri urbani. A tal fine compie attività di pattugliamento delle aree urbane, controllo di spazi di uso pubblico come parchi e aree pedonali, attività di prevenzione e controllo della micro conflittualità, attività di controllo urbano oltre ad assicurare una presenza attiva di agenti a diretto contatto con la popolazione; 8) nell'ambito della protezione civile la polizia locale assicura un primo intervento e soccorso in caso di calamità naturali, disastri ed emergenze sociali. Svolge, altresì, azioni di coordinamento con tutti gli altri soggetti che compongono il sistema di protezione civile ed in particolare con i volontari; 9) garantisce servizi di scorta a gonfalone ed autorità, svolge servizi d'ordine ai consigli comunali e servizi di rappresentanza e tenuta di relazioni esterne; 10) assicura la tutela della fauna selvatica ed in particolare delle specie a rischio di estinzione, la persecuzione dell'attività di bracconaggio, il controllo sull'attività di caccia e pesca, il rispetto della normativa ambientale; 11) funzioni di polizia tributaria in relazione ai tributi dovuti all'ente comunale; 12) compiti di polizia edilizia, vigilando sul rispetto di tutte le prescrizioni di legge, dei regolamenti e della normativa urbanistica relativa alle costruzioni, manutenzione e conservazione degli edifici e sulla conformità delle costruzioni alle normative vigenti (concessioni, licenze, permessi). Quale polizia demaniale vigila affinché l'utilizzo dei beni pubblici da parte dei cittadini avvenga conformemente alle specifiche leggi dettate in materia; 13) controlla, altresì, la regolarità delle attività commerciali, sia in sede fissa sia su aree pubbliche, delle attività artigianali e dei pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.) e delle attività ricettive. Svolge un'attività di prevenzione e repressione degli abusi a danno dei consumatori, anche attraverso il controllo dell'osservanza da parte degli operatori commerciali delle disposizioni in materia igienico sanitaria degli esercizi e in materia di prezzi, 14) vigila sull'osservanza di tutte le misure igienico sanitarie allo scopo di evitare pregiudizi alla salute dell'uomo e il diffondersi di malattie degli animali. Alla luce delle profonde innovazioni introdotte dalle riforme costituzionali nelle attività amministrative delle Autonomie Locali è individuato nella Polizia Locale il soggetto destinatario della gestione di molte delle problematiche della sicurezza urbana, in un ruolo delicato e difficile, rivolto sia al confronto con le attività criminali che al rapporto di comunicazione e relazione con la cittadinanza, nonché alla interpretazione delle aspettative e dei bisogni di sicurezza emergenti nella società. In questo senso l'operatore di Polizia Locale è sempre maggiormente investito da responsabilità eterogenee e complesse, determinate dalla rapida evoluzione di funzioni e compiti attribuitigli nel contesto di un'evoluzione generale della pubblica amministrazione. Il servizio di polizia locale richiede sempre maggiori competenze, viste le sempre maggiori aspettative dei cittadini e dei pubblici amministratori di riferimento; occorre passare ad una gestione organizzativa, che veda al centro del sistema i bisogni manifestati dalla cittadinanza e dal territorio nel suo complesso.

3. **PROGRAMMA FORMATIVO:**

Le tipologie di contratti applicabili sono quelle rientranti nell'art.16 comma 2 lett.b) della legge 451/1994 e art.3 comma 4 lett.a e b) CCNL 2000 comparto Regioni ed enti locali, ovvero *“contratto di formazione e lavoro mirato ad agevolare l'inserimento professionale mediante un'esperienza lavorativa che consenta un adeguamento delle capacità professionali al contesto produttivo ed organizzativo”*.

Ai sensi dell'art.3 comma 8 CCNL e dell'art.16 comma 5 legge 451/1994 il periodo di formazione non potrà essere inferiore a 20 ore e ...*“per l'area della vigilanza le ore minime di formazione riguardano le materie attinenti alla specifica professionalità”*. In tal senso si è predisposto un ampio programma formativo che si propone, grazie a docenti delle materie di grande esperienza e professionalità, di fornire ai discenti ed ai giovani contrattualizzati un bagaglio culturale e professionale importante. In particolare il corso fornirà elementi di formazione teorica, pratica, fisica, psicologica ed etica. La frequenza dei corsi rappresenta un momento di formazione necessaria ai fini dell'immissione in servizio e, all'uopo, sarà certificata mediante il rilascio di un attestato finale di *“frequenza con profitto”*. I corsi di formazione saranno tenuti dall'amministrazione e senza alcun onere per i partecipanti:

CORSO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE CAT.C (totale 20 ORE) – Vedasi allegato.

4. **REQUISITI AMMISSIONE:**

I requisiti di ammissione saranno definiti con apposito bando pubblico, redatto in conformità al D.Lgs 165/2001, nonché dallo specifico Regolamento dell'ente. La selezione dei lavoratori

avverrà nel rispetto dei principi in materia di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni stabiliti dagli artt.36 e 36-bis del d.lgs.29/93, con riguardo anche alle disposizioni relative alle riserve, ai diritti di precedenza e ai titoli preferenziali. Ai sensi dell'art.3 della legge n.863/84, una quota fino al 5% delle assunzioni con contratto a tempo determinato sarà riservata a cittadini emigrati rimpatriati, in possesso dei requisiti richiesti. Detto obbligo potrà essere derogato in caso di carenza di soggetti in possesso dei requisiti richiesti. Le procedure di reclutamento saranno definite con apposito Regolamento dell'ente e, comunque, avverranno mediante bando di concorso pubblico. Le assunzioni resteranno vincolate alle capacità assunzionali ed alle disponibilità di bilancio dell'ente. Ai lavoratori assunti con il CFL sarà attribuito il trattamento iniziale della posizione economica corrispondente al profilo di assunzione, (cfr. art.36, comma 8, CCNL enti pubblici non economici, art.40, comma 8, CCNL CNEL e art.3, comma 7, CCNL Regioni ed Autonomie locali). Ai medesimi lavoratori spetteranno, inoltre, l'indennità integrativa speciale e la tredicesima mensilità e, secondo quanto stabilito dall'art.3, comma 11, del CCNL Regioni ed Autonomie locali, gli altri compensi o indennità connessi alle specifiche caratteristiche dell'effettiva prestazione lavorativa, qualora dovuti. Il CFL potrà, a discrezione dell'amministrazione, essere convertito in rapporto a tempo indeterminato "nel corso del suo svolgimento", come testualmente recita l'art.3, comma 11, legge 863/84 o dopo la cessazione del rapporto di formazione e lavoro, entro il termine stabilito dall'art.12, comma 12, legge 863/84, secondo le procedure e le regole dettate dallo specifico Regolamento e laddove lo preveda il piano del fabbisogno del personale. Il progetto in questione, laddove approvato dalla Giunta Comunale, sarà inoltrato alla Commissione Tripartita per l'acquisizione del parere vincolante nei termini di cui all'art.16 comma 8 legge 451/1994.

Palmi li, 14.01.2025

Il Capo Area 9^
Dott.ssa Angela Zerbo

Il Comandante della Polizia Locale
Magg.Dr.Francesco Managò

Il presente documento è stato redatto con sistemi informatici meccanizzati, la firma autografa del rappresentante dell'Ufficio che lo ha redatto è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile ai sensi dell'art. 3 Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39. Documento trasmesso con sistemi informatici/telematici ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Originale trattenuto agli atti di questo Ufficio.